

risé a lui dire : votre effet n'est pas timbré ; en cas de non paiement je n'aurai plus de recours contre vous, je ne puis donc l'accepter : un négociant consciencieux n'oserait même plus l'offrir. Le timbre est considéré comme une partie essentielle de la forme de l'acte.

Il est aisé de se rendre compte de l'énergie de cette mesure et de sa puissante influence pour assurer la rentrée de l'impôt du timbre.

**FARINA PAOLO.** Parmi che l'onorevole relatore non abbia risposto alla difficoltà che gli venne affacciata dal deputato Sella. Siffatta difficoltà consiste nelle espressioni di cui si è valsa la legge ; imperocchè la legge parlando del primo sottoscrittore, se si suppone il caso in cui venga dall'estero una cambiale munita di tre o quattro firme, cesserebbe l'obbligo di farla approvare, perchè la legge non parla che di colui che riceve dal primo sottoscrittore ; allora bisognerebbe mettere dal primo sottoscrittore *nello Stato*, perchè non mettendo questa distinzione, uno che riceva nello Stato una cambiale che porti già tre o quattro firme fatte all'estero, non sarebbe più obbligato a farla bollare. La difficoltà sta qui. Bisogna maggiormente quindi spiegare l'espressione della legge, e dire : *Colui che riceve dal primo sottoscrittore nello Stato*. Dicendo altrimenti, mi pare non si eviti la difficoltà indicata dal signor Sella, almeno a mio avviso.

Il signor Sella la intende a questo modo ?

**SELLA GREGORIO.** La intendo a questo modo, ma parmi si eviterebbe anche la difficoltà dicendo : *Colui che si rende cessionario*.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Cela se comprend de soi-même, sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer plus spécialement, puisque les lettres de change de l'étranger sont déjà régies par une disposition particulière de la loi de 1836. Cependant si la Chambre veut que cela soit expliqué d'une manière plus expresse, je ne m'oppose nullement à ce qu'on en fasse mention dans la présente loi.

**FARINA PAOLO.** A me sembra che la parola *primo sottoscrittore* non indichi altro che primo e secondo in relazione del numero delle firme che porta l'atto, il che quindi lascia luogo per lo meno all'equivoco e ad una divergente interpretazione. Propongo conseguentemente per emendamento che si dica : *Colui che riceve dal primo sottoscrittore dello Stato*.

**BOLMIDA.** Io credo che redigendolo in questo modo si incontrerebbero ancora delle difficoltà, poichè è stabilito che chi riceve un effetto deve entro quindici giorni dalla sua data farvi apporre il bollo ; ma se i quindici giorni partono dalla data della prima sottoscrizione, ogniqualvolta avverrà che una cambiale giunga un mese dopo quella, giusta la redazione ora proposta, non potrà più essere bollata.

**PESCATORE.** Mi pare che tutta la difficoltà ora si riduca ad esprimere un'idea sopra cui tutti sono d'accordo. Mi pare che se si vuol limitare la disposizione agli effetti di commercio sottoscritti in questo Stato, non si vuol cercare se il sottoscrittore appartenga a questo Stato, o vi sia anche domiciliato ; si vuol limitare la disposizione della legge a quegli effetti di commercio che sono sottoscritti e datati nello Stato.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** La Commission entend dire que celui qui reçoit un effet de commerce doit le faire timbrer dans les quinze jours dès sa date. Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'à un effet qui a été souscrit dans les États, car lorsqu'il s'agit d'un effet de commerce venant de l'étranger, la loi de 1836 y a déjà pourvu. Elle l'admet au timbre quelle que soit sa date, quelle que

soit le nombre d'endossements, pourvu qu'on le présente avant de l'accepter ou de le négocier dans le royaume.

**PRESIDENTE.** La proposta dunque del signor relatore sarebbe : *Colui che riceve dall'estero...*

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Non dall'estero ; je dirais seulement : *Colui che riceve dal primo sottoscrittore dello Stato un effetto di commercio...*

**MIGLIETTI.** Pare a me che quest'articolo, per esprimere l'idea della Commissione, quale ci fu or ora manifestata, dovrebbe, se non altro, essere espresso in questi termini :

« Colui che riceve dal primo sottoscrittore, o qualsiasi possessore di un effetto di commercio, il quale non porti il bollo o visto per bollo coi diritti proporzionali ivi stabiliti, dovrà entro quindici giorni dalla sua data, vale a dire, della girata a suo favore, farvi apporre il bollo. »

E per fermo importa essenzialmente di non impedire che colui il quale trovasi in possesso di una lettera di cambio possa farla valere in tutta la sua estensione. Ma stando la disposizione quale fu redatta dalla Commissione, ne avverrebbe che in certi casi un possessore di una lettera di cambio non potrebbe più valersene per un fatto indipendente dalla sua volontà. Supponiamo, per esempio, che la lettera di cambio sia stata girata precisamente nel giorno 15° della sua data e rimessa al giratario ; questo giratario, stando al disposto della legge, non avrebbe l'obbligazione, e forse non sarebbe neppure in tempo per sottoporre questa lettera al bollo, talchè dovrebbe venir pronunciata la nullità assoluta di questa lettera di cambio.

Vede dunque la Camera come sia necessario, e nell'interesse della legge, e nell'interesse del commercio che questa facoltà e quest'obbligo di sottoporre le lettere di cambio al bollo sia accordata ed imposta a qualsiasi possessore indistintamente.

Io lo dico necessario nell'interesse della legge, perchè anche colui che è giratario di una lettera di cambio ha un interesse eguale al primo che l'ha ricevuta dal sottoscrittore, di sottoporre la medesima al bollo : quindi vi ha pure la speranza che costui si assoggetti alle disposizioni della legge : soggiunsi richiederlo anche l'interesse del commercio, in quanto che colui eziandio che è giratario ha il mezzo di poter assicurare il valore di questa lettera di cambio.

Quindi io proporrei che l'articolo fosse redatto nei termini che ho sopra enunciati.

**PRESIDENTE.** Lo pregherei di formolare la sua proposta.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Je m'oppose à la proposition de l'honorable député Miglietti, parce qu'elle détruirait toute l'économie des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 qui ont entre eux une étroite connexité.

C'est par un privilège des lois commerciales que les endosseurs sont garants non-seulement de la validité du titre cédé, mais encore de la solvabilité du débiteur. L'article 5 refuse ce privilège à l'effet commercial non timbré. Le timbre est considéré comme une forme substantielle pour le maintien de ce privilège. Il a paru que la loi était en droit de retirer cette faveur à celui qui a voulu se soustraire à l'impôt : le porteur d'un effet non timbré n'a de recours que contre le tireur, ou, en cas d'acceptation, que contre l'accepteur. Le projet de loi ne lui accorde aucune action contre les endosseurs. Comment pourrait-il s'en plaindre, puisqu'il a accepté l'effet en fraude et qu'il était prévenu que par le défaut du timbre la loi lui refusait l'action contre les endosseurs ? Un moyen aussi énergique ne peut manquer d'atteindre le but qu'on se propose, qui est de forcer le commerce à accueillir les droits de timbre.